

Basta la stampa o serve la conservazione a norma?

circolare n. 18/E/2014

1. il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione (ancorché non sia necessario un accordo formale) da parte del destinatario (articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972);
2. non vi sono vincoli di simmetria (fra fornitore e cliente) e la materializzazione, su carta, con conservazione analogica (cartacea) rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (§ 1.5);
3. anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva da parte di quest'ultimo (§ 1.1).

Conservazione Sostitutiva


Il caso	Obbligo conservazione a norma
Fattura verso la P.A.	Sì
Fattura subappalti/subforniture filiera appalti pubblici	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti (diesel e benzina) per autotrazione - all'ingrosso (dalla compagnia al benzinaio; dal consorzio al cliente per la cisterna aziendale, etc.)	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti fatta dal benzinaio alla pompa	No per quelle emesse fino al 31 dicembre 2018 (*); Sì dal 1° gennaio 2019
Forniture carburanti con il sistema del "netting"	Non è mai stato chiaro se le fatture (di fatto) già emesse in XML dalle compagnie con il sistema del "netting" siano in regime di obbligo o di facoltà (tale dubbio risulta tanto più avvalorato dalla proroga al 1° gennaio 2019 della decorrenza dell'obbligo della FE per le cessioni effettuate "presso gli impianti di distribuzione stradale").
Fatture emesse in via elettronica per scelta (fino al 31 dicembre 2018)	Sì per l'emittente No per il destinatario

(*) Paradossalmente la proroga della disciplina della scheda carburanti operata con il Decreto Dignità fino al 31 dicembre 2018 vieterebbe al benzinaio di emettere fattura tranne in casi particolari (ad esempio verso gli autotrasportatori oppure nel caso di fatturazione differita emessa a fronte di buoni/ddi o con scontrini del self service). Va da sé che detto paradosso contraddice lo spirito di avvio del processo di fatturazione elettronica.

Emissione fattura non conforme

Se la fattura:

- non è in formato XML;
- non transita su SDI.



OMESSA FATTURAZIONE

SANZIONE ART. 6 D.LGS. 471/1997

da 90% a 180% imposta


**da 250 a 2.000 euro
se IVA è corretta**

Emissione fattura non conforme

**Cessionario
Committente**



**Non riceve
fattura e FT
irregolare**



**AUTOFATTURA
ELETTRONICA
ENTRO 4 MESI**

Vale anche per regolarizzazione plafond



**SI EVITA LA SANZIONE
ART. 6, COMMA 8, D.LGS.
471/1997**



**INVIO TRAMITE SDI
Tipo documento
«TD20»**



**100% DELL'IMPOSTA CON
MINIMO DI 250 EURO**

CONSEGNA IN VIA PRIORITARIA DATI SDI

IN MANCANZA CONSEGNA A PEC O CODICE DESTINATARIO IN F.E.

**IN CASO DI MANCATA CONSEGNA LA F.E. VIENE RECAPITATA
NELL'AREA AUTENTICATA DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE**

**IL FORNITORE DEVE TEMPESTIVAMENTE COMUNICARE AL
CLIENTE CHE L'ORIGINALE DELLA FATTURA È A SUA
DISPOSIZIONE**

INVIO –FATTURA SCARTATA DA SDI

SDI CONTROLLA LA FATTURA O IL FILE CONTENENTE PIÙ FATTURE

CONTROLLO FORMALE SDI ENTRO 5 GIORNI (lavorativi) DA TRASMISSIONE

**ENTRO 5 GIORNI DA RICEVUTA DI SCARTO
IL SOGGETTO EMITTENTE CORREGGE E INVIA NUOVA FATTURA**

LE DUE MODALITÀ PER LA CORREZIONE:

1. NUOVA FE CON STESSO NUMERO E DATA DI QUELLA SCARTATA
2. NUOVA FE SU APPOSITO SEZIONALE CON NUOVO NUMERO E DATA CON RICHIAMO ALLA PRECEDENTE FE SCARTATA

comma 4 dell'Art.21 DPR 633/1972

*“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto o da altro documento idoneo...** nonché per le operazioni di **servizi** individuabili attraverso **idonea documentazione**, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.*

Esempio: l'azienda Alfa effettua diverse cessioni nel mese di gennaio 2019 e decide di avvalersi della «fattura differita» ex art. 21.

Fatturazione differita

- Alfa srl emette nel mese di gennaio diversi DDT cartacei per cessioni di beni a Beta srl;
- Alfa srl emette in data **15 febbraio** (*) la fattura elettronica relativa alle cessioni di **gennaio** richiamando i DDT (non esiste l'obbligo di allegarli alla FE);
- La data della fattura elettronica è 15/02/2019

Dati generali

Tipo documento *	Numero *	Data *
TDD1 - fattura	100	15 02 2019

- Alfa srl deve inserire nella liquidazione IVA di **gennaio** il debito IVA per la fattura del 15 febbraio;
- Beta srl riceverà la FE entro il **22 febbraio** e potrà detrarre l'IVA solo nella liquidazione IVA di **febbraio**.

(*) Festa patronale. Faustino e Giovita erano due nobili bresciani vissuti nel II secolo, che intrapresero la carriera militare e divennero cavalieri, in seguito furono convertiti al cristianesimo dal vescovo Apollonio e subirono il martirio tra il 120 e il 134, per non aver voluto sacrificare agli dèi due giovani. Sono venerati dalla Chiesa cattolica come santi, si festeggiano il 15 febbraio e sono patroni della città e della diocesi di Brescia

L'art. 10 del decreto legge 24 ottobre 2018, n. 119 ha modificato l'art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Dal 1° luglio 2019 se la fattura sarà stata emessa oltre il momento di effettuazione dell'operazione dovrà anche riportare tale giorno. Dovrà così essere indicata una “data doppia”, quella precedente di effettuazione dell'operazione e quella successiva di emissione del documento.

In particolare, al comma 2 della disposizione citata viene aggiunta la lettera g – bis.

Ad esempio se, in generale, la merce è consegnata il 10 luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro e non oltre il 20 luglio dello stesso anno.

Il documento dovrà indicare i due diversi giorni.

Esempio:

- Alfa srl consegna beni a Beta srl il 28 settembre 2019 ma decidere di «ritardare» l'emissione della fattura di 10 giorni.
- Alfa srl consegna a Beta srl i beni, ed emette DDT;
- Alfa emette la fattura in data 8 ottobre 2019 non deve riportare gli estremi del DDT ma solo: «consegna effettuata il 28/09/19»;
- Alfa srl deve inserire nella liquidazione IVA di **settembre** il debito IVA per la fattura del 8 ottobre;
- Beta srl riceverà la FE entro il **15 ottobre** e potrà detrarre l'IVA solo nella liquidazione IVA di **ottobre**.

Esempio:

- Alfa srl consegna beni a Beta srl il 28 settembre 2019 ma decidere di «ritardare» l'emissione della fattura di 10 giorni.
- Alfa srl consegna a Beta srl i beni, ed emette DDT;
- Alfa emette la fattura in data 8 ottobre 2019 non deve riportare gli estremi del DDT ma solo: «consegna effettuata il 28/09/19»;
- Alfa srl deve inserire nella liquidazione IVA di **settembre** il debito IVA per la fattura del 8 ottobre;
- Beta srl riceverà la FE entro il **15 ottobre** e potrà detrarre l'IVA solo nella liquidazione IVA di **ottobre**.

Fattura elettronica, doppia conservazione per minimi e forfettari

FAQ pubblicate il 28 novembre 2018 doppio binario:

- la conservazione resta analogica nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso il quale il SdI dovrà veicolare le fatture d'acquisto emesse nei confronti di minimi e forfettari;
- al contrario, nel caso di comunicazione della PEC o del codice destinatario, le fatture elettroniche ricevute dovranno essere conservate in modalità digitale.

E se il fornitore trova la PEC in internet e la usa?

E se inserisce un codice destinatario a caso per errore?

Regola di Bacchiuga:


Archivia e con il fisco eviti la bega.

Fattura elettronica, minimi e forfettari come consumatori finali

FAQ pubblicate il 28 novembre 2018:

- La fattura è emessa con CD 0000000 e verrà recapitata al destinatario all'interno dell'Area web dello Ddl;
- Il cedente o prestatore dovrà comunque consegnare fattura in pdf o analogica (salvo rinuncia);
- Se il destinatario non ha inserito ne PEC e ne il C.D. sul portale «F&C» NON è obbligato alla conservazione digitale;
- Se il destinatario ha inserito la PEC o il C.D. sul portale «F&C» dovrà conservare la fattura digitale.

Fine



Lettera A dal testo di Luca Pacioli *de Divina proportione*,
Venezia, 1509